

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1295 DEL 05/08/2022

O G G E T T O

ORDINANZA DECISORIA N. 54/2022 DEL 13.01.2022 RESA DAL TRIBUNALE DI VICENZA NEL PROCEDIMENTO CIVILE RG N. 3114/2019 TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA, IL SIG. T.A. E LA COMPAGNIA ASSICURATIVA LIG INSURANCE S.A. IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE SANITARIA. PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 1383/22

Il Dirigente proponente, Direttore della UOC Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“In data 31.05.2019 il sig. T.A. notificava all’Azienda ULSS 8 Berica ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (acquisito al prot. n. 56278 del 03.06.2019), promosso avanti al Tribunale di Vicenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della lesione dello SPE asseritamente avvenuta in occasione dell’intervento chirurgico di revisione di artroprotesi eseguito nel luglio 2013 presso l’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il ricorrente, nel tempo, aveva già svolto, nei confronti dell’allora ULSS 6 (ora ULSS 8), una serie di attività, sia stragiudiziali che giudiziali, volte ad ottenere un risarcimento dei pretesi danni subiti: ad una prima domanda risarcitoria stragiudiziale (acquisita al prot. n. 76229 del 20.11.2015) era infatti seguito un giudizio per consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., iscritto al R.G. n. 8164/16, con relazione peritale definitiva depositata nel giugno 2017, attestante responsabilità in capo all’Azienda.

Del sinistro, aperto nel 2015, era stata data tempestiva segnalazione, tramite il *loss adjuster* Contec Srl, alla Compagnia Assicurativa LIG Insurance S.A. di Bucarest (Romania), ora LIG IMOB Investment Srl, con cui l’ex ULSS 6 (ora ULSS n. 8) aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile verso Terzi nel biennio 2014-2015.

La controversia introdotta con il sopra citato ricorso ex art. 702 bis c.p.c. veniva iscritta al R.G. n. 3114/2019 presso il Tribunale di Vicenza e, con deliberazione n. 1315 del 28.08.2019, l’Azienda autorizzava la costituzione in giudizio conferendo l’incarico defensionale agli avv.ti Marco Zanon e Giuseppe Dussin del Foro di Treviso.

L’Ente si costituiva ritualmente in giudizio, chiamando in causa, al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento, la summenzionata Società LIG Insurance S.A., ora LIG IMOB Investment Srl, assicuratore dell’Ente all’epoca dell’apertura del sinistro, nei cui confronti, nel frattempo, l’Autorità di Vigilanza rumena (ASF) aveva adottato un provvedimento interdittivo dell’esercizio dell’attività assicurativa, confermato in via definitiva dalla Corte di Cassazione rumena con la decisione n. 3080 del 01.02.2020. Detta Società, a fronte delle richieste dell’Ente di dare esecuzione al contratto di assicurazione a suo tempo stipulato e di assumere la gestione della richieste risarcitorie regolarmente denunciate sulla polizza RCT/RCO n. INC2000010013, rappresentava più volte di trovarsi nell’impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell’ULSS, in considerazione dell’intervenuta revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, e di fatto abbandonava la gestione dei sinistri (comunicazioni agli atti della UOC Affari Generali).

Il procedimento sommario di cognizione introdotto con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. si concludeva con l’ordinanza decisoria n. 54/2022 del 13.01.2022, notificata con formula esecutiva dal legale del sig. T.A. (acquisita al prot. 10217 del 01.02.2022).

Il Tribunale di Vicenza, accogliendo le domande del ricorrente, così si pronunciava:

“Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 3114/2019 RG, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1) accerta e dichiara la responsabilità di ULSS 8 BERICA nella causazione dei danni patiti da T.A. in conseguenza dell’errata esecuzione dell’intervento medico-chirurgico effettuato in data 4.07.2013 presso l’Ospedale di San Bortolo di Vicenza e, per l’effetto, condanna la resistente, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della complessiva somma di € 158.820,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi come indicato in motivazione;

- 2) condanna la resistente, come rappresentata, alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di giudizio, liquidate, quanto al giudizio per a.t.p. n. 8164/2016 R.G., in complessivi € 3.567,00 (di cui € 288,00 per esborsi ed € 3.279,00 per compenso professionale d'avvocato), oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e quanto al presente giudizio, in complessivi € 3.567,00 (di cui € 288,00 per esborsi ed € 3.279,00 per compenso professionale d'avvocato), oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato Ivan Venzo per dichiarato anticipo;
- 3) condanna, altresì, l'ULSS 8 BERICA a rimborsare a T.A. la somma di € 1.830,00 relativa agli oneri della c.t.u. nonché l'importo di € 5.958,00 per le spese della perizia extragiudiziale e di quelle per l'attività di assistenza del ctp;
- 4) condanna LIG IMOB INVESTMENT S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a manlevare l'ULSS 8 BERICA di quanto la stessa sarà tenuta a corrispondere al ricorrente in forza dei capi 1), 2), 3) del presente dispositivo;
- 5) compensa le spese processuali tra l'ULSS 8 BERICA e la terza chiamata."

L'Ente, acquisito il parere del proprio difensore e dei propri consulenti, con deliberazione n. 171 del 10.02.2022, autorizzava l'impugnazione della decisione del Tribunale di Vicenza, conferendo l'incarico defensionale ai medesimi avv.ti Zanon e Dussin.

L'impugnazione, accompagnata dall'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza formulata ex art. 283 c.p.c., veniva quindi formalizzata avanti la Corte d'Appello di Venezia (iscritta al R.G. n. 304/2022), che fissava al giorno 20.07.2022 la prima udienza di comparizione.

Con ordinanza del 24.07.2022 la Corte d'Appello di Venezia si pronunciava sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, rigettandola.

In data 13.07.2022 il legale del sig. T.A. notificava all'Azienda atto di precetto (acquisito al prot. n. 74671/22) per l'importo di euro 177.054,96, oltre alle spese di notificazione del precetto, interessi legali al saldo effettivo, spese e compensi professionali successivi comprensivi di IVA e CPA, da versare in favore dell'assistito.

Con comunicazione del 26.07.2022 il difensore dell'ULSS specificava, a seguito dei conteggi ricevuti dal legale del ricorrente e risultati corretti, le somme da corrispondere in forza dell'ordinanza decisoria: euro 176.464,02 in favore del sig. T.A. ed euro 10.735,84 in favore del l'avv. Ivan Venzo del foro di Treviso.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, considerata la nota indisponibilità della Compagnia LIG Insurance S.A., ora LIG IMOB Investment Srl, ad adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti dell'ex ULSS 6 (ora ULSS 8) con il contratto di assicurazione di cui polizza RCT/RCO n. INC2000010013, preso atto dell'ordinanza del 24.07.2022 della Corte d'Appello di Venezia con cui l'istanza di sospensiva formulata dall'Azienda è stata rigettata, si ritiene opportuno, nelle more del giudizio di secondo grado e al fine di scongiurare iniziative avversarie finalizzate al pignoramento di beni aziendali e conseguenti aggravii di spesa connessi all'azione esecutiva, dare spontanea esecuzione all'ordinanza decisoria del Tribunale di Vicenza n. 54/2022 del 13.01.2022, rinviando le azioni volte al recupero delle somme predette nei confronti della citata compagnia assicurativa ad altro provvedimento, in continuità con quanto previsto dalla deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di prendere atto dell'ordinanza decisoria n. 54/2022 del 13.01.2022 resa dal Tribunale di Vicenza a definizione del procedimento R.G. n. 3114/2019 tra l'Azienda ULSS 8 Berica, il sigg. T.A. con la chiamata in causa di LIG Insurance S.A.;
2. di prendere atto dell'ordinanza del 24.07.2022 della Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 304/2022, con cui è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di cui sopra formulata nell'interesse dell'Azienda;
3. di dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Vicenza di cui al punto 1), corrispondendo euro 176.464,02 in favore del sig. T.A.;
4. di dare esecuzione al provvedimento del Tribunale di Vicenza di cui al punto 1), corrispondendo euro 10.735,84 in favore dell'avv. Ivan Venzo del foro di Treviso, procuratore antistatario del sig. T.A.;
5. di dare atto che le spese che precedono sono da imputarsi al bilancio sanitario anno 2022, conto 1202000026 "Fondo rischi autoassicurazione LIG";
6. di rinviare ad altro provvedimento le iniziative volte a recuperare i crediti in rilievo dall'Assicuratore rumeno LIG Insurance S.A., ora LIG IMOB Investment Srl, in continuità con quanto stabilito con la deliberazione n. 1448 del 30.09.2020 e la deliberazione n. 1149 del 25.06.2021;
7. di pubblicare il presente provvedimento all'albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
